

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(proposta dalla G. C. il 18.6.1991)

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE AREE DI SOSTA ATTREZZATE PER NOMADI.

Proposta dell'Assessore Pizzetti,
di concerto con gli Assessori Bracco e Cattaneo.

La città di Torino si è fatta carico da tempo dei vari ordini di problemi conseguenti alla presenza di nomadi Rom e Sinti sia italiani che stranieri sul territorio cittadino, ricercando condizioni di permanenza tali da rispettare e da promuovere la loro dignità umana e culturale nel quadro della necessità di controllare il fenomeno.

A tal fine, è stata data sistemazione definitiva a due aree di sosta attrezzate in corso Unione Sovietica 655 (Sangone) e strada Aeroporto 235 / 25, mentre per altri due insediamenti, strada Arrivore 44 /20 e via Lega 50 sono previsti interventi di localizzazione e sistemazione definitiva.

Ciò premesso, vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4886 / 84 del 19.11.84 che stabiliva le linee programmatiche generali sul problema della presenza dei nomadi sul territorio cittadino, ancora valide nella loro globalità, nonché le leggi 943 / 86 e 39 / 90 che hanno definito le norme per l'ingresso, il soggiorno e la regolarizzazione dei cittadini extracomunitari, si rende ora necessario, dopo alcuni anni di esperienza, disciplinare la materia con uno specifico regolamento.

Le Circoscrizioni alle quali è stata inviata la bozza per il parere previsto dell'art. 18 del vigente Regolamento sul Decentramento si sono espresse nel modo seguente:

- Circoscrizioni 1 – 2 – 3 – 7 e 9 : non hanno inviato osservazioni;
- Circoscrizioni 4 – 5 : hanno espresso parere favorevole;
- Circoscrizioni 6 – 8 : parere favorevole, con osservazioni concernenti la compatibilità dell'area di sosta di strada dell'Arrivore con il futuro parco; sul numero massimo delle famiglie accoglibile, sia sull'area di strada dell'Arrivore che di via Lega; sulla partecipazione della Circoscrizione alle verifiche periodiche di gestione; infine, sulla costanza della vigilanza.

Tali osservazioni sono state tutte recepite nel testo che viene proposto.

REGOLAMENTO DELLE AREE DI SOSTA ATTREZZATE PER NOMADI

- Art. 1 -

Il Comune di Torino gestisce aree attrezzate per la sosta di nomadi Rom e Sinti la cui massima ricettività è fissata come segue:

- "SANGONE"	c.so Unione Sovietica n. 655	famiglie 60	persone 250
- "AEROPORTO"	str. Aeroporto n. 235 / 25	famiglie 90	persone 380
- "ARRIVORE"	str. Arrivore n. 44 / 20	famiglie 55	persone 200
- "LE ROSE"	via Lega n. 50	famiglie 20	persone 100

Tali contingenti potranno essere superati, solo in via eccezionale, di qualche unità per non pregiudicare l'integrità di un nucleo familiare.

Potranno, per contro, essere diminuiti per motivo igienico-sanitari o di ordine pubblico.

Gli insediamenti di strada Arrivore e di via Lega non sono definitivi, ma potranno essere rilocalizzati in relazione alla realizzazione dei progetti di parco nelle rispettive zone.

- Art. 2 -

La gestione delle aree attrezzate per la sosta è affidata all'Ufficio Stranieri e Nomadi il cui Responsabile, nell'ambito delle direttive indicate dall'Amministrazione con il parere della Circoscrizione interessata e del presente regolamento, adotta le decisioni operative generali elaborando con la collaborazione di tutti gli uffici coinvolti a vario titolo nel settore. La Circoscrizione interessata partecipa alle periodiche verifiche sull'andamento della gestione delle aree.

Il coordinatore dell'area di sosta attrezzata, funzionario dell'Ufficio Stranieri e Nomadi, è responsabile dell'applicazione del regolamento e cura ogni aspetto della gestione dell'area di sosta attraverso i rapporti con gli utenti, le strutture ed i servizi del territorio.

È responsabile dell'osservanza della ricettività, tiene lo schedario aggiornato delle presenze, rilascia le autorizzazioni alla sosta provvisoria. Segnala alla Polizia Municipale le violazioni al regolamento per la sosta, richiedendone l'intervento e gli eventuali provvedimenti.

Propone il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni annuali alla sosta e alla loro revoca.

Richiede agli uffici competenti gli interventi di manutenzione dell'area ed ogni altro intervento necessario alla vivibilità ed al miglioramento della funzionalità della stessa.

Promuove, organizza e coordina iniziative tese all'inserimento sociale e lavorativo degli occupanti le aree di sosta.

È suo compito seguire l'inserimento scolastico e la frequenza e segnalare alla Polizia Municipale le situazioni di inosservanza.

La Polizia Municipale, tramite il "Nucleo Stranieri e Nomadi" che opera in stretta collaborazione con l'Ufficio Stranieri e Nomadi ed i coordinatori, esercita un'assidua vigilanza sul rispetto della legge e delle norme del presente regolamento, con una presenza costante nell'area e sul territorio cittadino.

Interviene a norma di legge ogni qualvolta venga meno il rispetto del presente regolamento con sanzioni di carattere amministrativo o penale, in stretto rapporto con gli uffici centrali e decentrati della polizia e delle forze dell'ordine.

Cura inoltre i rapporti con le Autorità di Pubblica Sicurezza ogni qualvolta ciò sia richiesto.

In particolare a norma del T.U.L.P.S. , provvede ai necessari accertamenti su tutte le persone alloggiate nel campo, dandone comunicazione nei tempi previsti, alla Questura.

Esegue il controllo sui veicoli in sosta nell'area.

L'assistente sociale ha il compito di seguire le problematiche socio-assistenziali presenti tra i nomadi.

Tiene i rapporti con i servizi sociali del Comune, segue i casi di tutela, affidamento e gli inserimenti in comunità, coordina gli interventi nel settore con l'equipe preposta al servizio.

L'obiettivo di coscienza è individuato tra gli obiettori assegnati all'Amministrazione Comunale ed alle associazioni operanti nel settore ed è impegnato, in sintonia con i principi stessi del servizio civile, in tutti gli interventi e le iniziative finalizzate all'aiuto degli utenti più disagiati al fine di favorire il loro inserimento sociale.

Il rappresentante dell'area di sosta è figura eventuale eletta dall'assemblea degli utenti dell'area di sosta alla presenza del responsabile dell'Ufficio Stranieri e Nomadi ed ha il compito di collaborare con gli operatori per la migliore convivenza, il buon funzionamento, l'uso corretto delle attrezzature e l'organizzazione della pulizia delle parti e dei servizi comuni.

- Art. 3 -

L'ammissione alle aree di sosta, riservata ai nomadi o comunque a famiglie di origine nomade, è subordinata alla disponibilità del posto e ad una autorizzazione rilasciata al capo famiglia che presuppone il possesso dei seguenti documenti:

- 1) documento di identità personale (per i cittadini stranieri il passaporto o documento equipollente per tutti i componenti il nucleo familiare);
- 2) per i cittadini stranieri permesso di soggiorno valido per tutti i membri del nucleo familiare.

- Art. 4 -

La sosta può essere provvisoria o annuale.

La sosta provvisoria riguarda le situazioni di effettivo nomadismo ed è autorizzata dal Coordinatore per la durata massima di dieci giorni non più di due volte l'anno.

La sosta annuale riguarda le situazioni di stanzialità o di tendenza alla stanzialità ed è autorizzata da funzionari delegati dall'Assessore ai Servizi Sociali.

L'autorizzazione annuale è rinnovabile di anno in anno sempreché il capo famiglia abbia osservato i seguenti obblighi fondamentali:

- adempimento per i propri figli dell'obbligo scolastico previsto dalla legge;
- la vigilanza sui minori da parte di chi esercita la patria potestà;

- il pagamento delle quote richieste dall'Amministrazione a titolo di rimborso;

Requisiti di preferenza per il rinnovo sono da considerare:

- la regolare frequenza dei bimbi inseriti nella scuola materna;
- la regolare frequenza di corsi di formazione professionale;
- l'impiego in regolari occupazioni lavorative;
- la necessità di sottoporsi a cure mediche prolungate;
- la presenza nelle famiglie di persone anziane e disabili.

- Art. 5 -

Il venir meno dei requisiti richiesti per l'autorizzazione alla sosta di cui agli artt. 3 e 4 o la responsabilità di grave turbamento alla vita del campo (minacce, oltraggi, aggressioni e simili comportamenti) provoca la revoca dell'autorizzazione stessa o il diniego del suo rinnovo.

La revoca dell'autorizzazione provvisoria è disposta dal coordinatore dell'area di sosta.

La revoca dell'autorizzazione annuale o il diniego del rinnovo è disposto dagli stessi funzionari delegati al rilascio.

- Art. 6 -

Tutti coloro che sostano nelle aree attrezzate, sia con autorizzazione provvisoria che annuale, sono tenuti ad osservare le seguenti regole di comportamento:

- Le roulotte, gli autoveicoli e le altre strutture abitative devono essere posizionate correttamente all'interno degli spazi concessi rispettando quelli adibiti ad altri scopi. Le zone di passaggio in particolare devono essere tenute sgombre da qualsiasi tipo di impedimento che rechi intralcio o pericolo al libero transito o veicoli. E' vietato incorporare stabilmente al suolo strutture di qualsiasi genere.
La circolazione degli automezzi è consentita solo a passo d'uomo.
- Il collegamento agli impianti elettrici e di distribuzione dell'acqua, nonché gli impianti di riscaldamento e di cucina devono rispettare le norme vigenti.
Per i consumi di energia, acqua, raccolta rifiuti, ecc., gli utenti pagheranno in base ai contratti stipulati o a specifiche deliberazioni.
- E' vietata l'accensione di fuochi nei viali di accesso alle piazzuole.
Nella propria piazzuola i fuochi possono essere accesi solo in modo che le fiamme siano delimitate e non arrechino danni al suolo.
Il legname deve essere ben accatastato e a distanza di sicurezza dai veicoli, dalle strutture abitative e dai servizi.
Ciascun titolare di autorizzazione alla sosta deve dimostrare il possesso e l'efficienza di un estintore adeguato alle proprie necessità.
- E' fatto obbligo di pulire il posto assegnato ed usare gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
E' vietato abbandonare al di fuori degli appositi contenitori, anche all'interno delle singole piazzuole, rifiuti alimentari, organici, solidi, liquidi o deperibili.
All'atto dell'abbandono dell'area di sosta, ogni famiglia è tenuta alla rimozione di ogni cosa dagli spazi occupati.
- E' vietato danneggiare o imbrattare le latrine o allontanarsi da queste con gli abiti in disordine.
- E' vietato tenere animali che rechino molestie alle persone nei luoghi di comune passaggio.
Qualora gli animali, specie cani, mordano persone, verrà fatta segnalazione alle competenti autorità.
- E' vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualsiasi genere che possano arrecare disturbo al vicinato compresi quelli arrecati con apparecchi radio, giradischi, televisori o simili.
Ogni manifestazione di festa o attività varie all'aperto deve avere termine entro le 23,30.
Entro tale ora devono cessare anche le manifestazioni al chiuso i cui suoni o rumori siano percettibili anche all'esterno.
- E' vietato qualsiasi comportamento che danneggi strutture e servizi del campo o che modifichi la destinazione previsto dall'Ufficio Tecnico dei LL.PP.
I responsabili sono tenuti al risarcimento e, in casi di particolare gravità o recidiva, privati dell'autorizzazione e denunciati.

- Art. 7 -

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano le norme ed i principi di cui alla deliberazione C.C. 26. 3. 1985 mecc. n. 8503932 / 17.

Le eventuali ulteriori infrazioni se gravi o equiparabili alla fattispecie di turbamento alla vita dell'area di sosta di cui all'art. 5, possono comportare la revoca dell'autorizzazione alla sosta con allontanamento dalla città entro 48 ore dalla notifica del provvedimento.

- Art. 8 -

Tutti i mezzi di trasporto, compresi i rimorchi, devono essere accompagnati dai prescritti documenti di circolazione e qualora non risultino di proprietà dell'utente, anche da idonea documentazione che comprovino il legittimo possesso. I veicoli non più atti alla circolazione dovranno essere accompagnati da documenti comprovanti il legittimo possesso. La documentazione di cui ai precedenti commi, non è prescritta per i veicoli controllati e siglati antecedentemente al 1° gennaio 1991.

- Art. 9 -

Ciascun capo famiglia al momento dell'ammissione all'area di sosta attrezzata è tenuto a sottoscrivere copia delle disposizioni da osservare.

Tali norme verranno altresì esposte mediante cartelli in modo ben visibile nell'area stessa..

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, tra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

L'approvazione del regolamento delle aree di sosta attrezzate per i nomadi nel testo articolato nella parte motiva del presente provvedimento.
